



COMUNE DI BRUSIO

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI **(art. 15 LFo, art. 20 LCFo, art. 16 OCFo)**

Art. 1

Le seguenti strade forestali hanno la funzione di strade comunali e sono aperte al traffico motorizzato :

-

Fanno stato le seguenti limitazioni :

- **peso massimo 18 tonnellate**
- **larghezza massima m1 2.30**

**Strade forestali senza
divieto di circolazione**

Art. 2

Le seguenti strade forestali servono oltre alla selvicoltura e all'agricoltura anche ad altri scopi. Fa stato un divieto di circolazione per veicoli a motore con eccezioni giusta gli art. 4 & 5 del presente regolamento:

- **Presentia - Predasc**
- **Pescia Bassa - Pescia Alta**

Fanno stato le seguenti limitazioni :

- **peso massimo 18 tonnellate**
- **larghezza massima m1 2.30**

**Divieto di circolazione
con autorizzazione
di eccezione**

Art. 3

Tutte le altre strade forestali servono esclusivamente all'economia forestale . E' consentito circolare con veicoli a motore su queste strade soltanto per gli scopi previsti secondo la legislazione forestale federale e cantonale

Ciò vale per le seguenti strade:

- **Bosc da Golbia**
- **Pescia Bassa - Salarsa**

**Divieto di circolazione
per veicoli a motore**

Art. 4

Non necessitano di autorizzazione:

- a) tutte le trasferte di servizio di polizia , del servizio forestale , gli organi di sorveglianza della caccia, del servizio sanitario , dei pompieri, del servizio anti-olio e di sostanze chimiche, trasferte allo scopo di adempiere attività d'ufficio o legali (ad. es. spazzacamino, ispezioni antincendio, tribunale per sopralluoghi ecc.) nonché le trasferte al servizio della Confederazione;
- b) trasferte di medici e veterinari in servizio;

**Eccezioni senza
autorizzazione**

- c) trasferte in seguito a infortuni , incendi e catastrofi che sono ordinate da un ente responsabile;
- d) trasferte per il trasporto di ungulati abbattuti .

Art. 5

Eccezioni soggette ad autorizzazione

Il Consiglio comunale rilascia su richiesta autorizzazioni di circolazione per :

- a) veicoli di proprietario fondiari , fittavoli e locatari per l'accesso ai loro immobili
- b) veicoli di fornitori , professionisti , gestori di capanne , concessionari ecc. per l'esercizio della loro attività.
- c) servizi di trasporto per determinati scopi , come il trasporto di legname , visita ai pastori , visite alla cascina , aiuto durante la fienagione.
- d) veicoli di persone motulesi.

Art. 6

Tasse

Verranno riscosse le seguenti tasse :

- a) autorizzazione annuale per veicoli fino a 3.5 T Fr. 50.--
- b) autorizzazione mensile per veicoli fino a 3.5 T Fr. 30.--
- c) autorizzazione giornaliera per veicoli fino a 3.5 T Fr. 10.--
- d) per veicoli a due ruote si riscuote la metà di queste quote, per veicoli superiori a 3.5 T il doppio.

Un'autorizzazione giornaliera vale per l'andata e il ritorno ed è valida al massimo tre giorni a partire dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni vengono rilasciate presso la Cancelleria comunale. L'autorizzazione non è trasferibile e deve essere applicata al veicolo in modo ben visibile.

Per veicoli superiori a 3.5 T il Consiglio comunale può riscuotere un contributo in ragione della stabilità della strada e della frequenza dei viaggi per la manutenzione supplementare che ne risulta.

Art. 7

Prescrizioni particolari

In caso di condizioni stradali sfavorevoli il Consiglio comunale può proibire tutti i transiti o rilasciare limitazioni per determinati orari e/o categorie di veicoli.

La barriere devono essere richiuse dopo ogni transito.

Non è permesso viaggiare sul terreno che confina con la strada.

Si può parcheggiare e incrociare soltanto nei luoghi adeguati e appositamente designati.

Art. 8

Disposizioni penali

Le contravvenzioni al presente regolamento verranno punite dal Consiglio comunale con multa fino a 1'000.-- Fr. , in caso di recidiva fino a 5'000.-- Fr. .

L'abuso dell'autorizzazione può comportare le revoca permanente o provvisoria della stessa.

Art. 9

Esecuzione

L'esecuzione del presente regolamento spetta al Consiglio comunale. Esso può delegare questa competenza a funzionari comunali.

Art. 10

**Pubblicazione ,
segnaletica**

Le eccezioni e le limitazioni del traffico emanate con il presente regolamento devono essere pubblicate. La segnaletica va collocata d'intesa con la Polizia stradale cantonale.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte del Consiglio comunale e dell'assemblea comunale del **13 dicembre 1998** , dopo l'approvazione dei segnali di prescrizione da parte del Dipartimento cantonale di giustizia , polizia e sanità e del collocamento in loco della rispettiva segnaletica (art. 13 cpv. 2 OLCS).